TESTO UNICO DI LEGGI SUI DEPOSITI FRANCHI

Art. 3

Art. 2 legge 6 agosto 1876, n. 3261, Serie 2ª e art. 3 legge 6 agosto 1893, n. 457

Mediante regolamento da approvarsi a sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sentiti i Consigli provinciali delle Corporazioni, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione delle merci nei Depositi franchi e per la loro estrazione.

Le disposizioni per regolare il movimento e la sicurezza delle merci e per il rilascio delle fedi di deposito e delle note di pegno saranno redatte dai Consigli provinciali delle Corporazioni ed approvate dal Ministro per le corporazioni.

I Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno concorrere con i delegati del Governo al mantenimento del buon fine e della disciplina del personale addetto ai Depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai Depositi franchi.

Versione in vigore dal 28 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di leggi sui Depositi franchi
Estremi	Regio decreto 17 marzo 1938, n. 726
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-leggi-sui-depositi-franchi/art-3-art-2-legge-6-agosto-1876-n-3261-serie-2-e-art-3-legge-6-agosto-1893

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it